



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.2.2004  
COM(2004) 92 definitivo

2004/0033 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania  
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di  
Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

(presentate dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **I. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO**

Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Albania. Alla fine del marzo 2003, la Commissione ha trasmesso alle autorità albanesi un progetto di testo dell'accordo di riammissione. I cicli di negoziato si sono svolti rispettivamente a Tirana il 15/16 maggio 2003, a Bruxelles il 18 settembre 2003 e a Tirana il 5 novembre 2003. L'accordo è stato siglato a Bruxelles il 18 novembre 2003.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati in tutte le fasi (informali e formali) dei negoziati.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà all'unanimità (articolo 300, paragrafo 2, primo comma in combinato disposto con l'articolo 67 del trattato CE). Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. Essa specifica, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo. Considerato inoltre che l'accordo autorizza il comitato di riammissione a prendere decisioni aventi effetti giuridici in merito a determinati aspetti tecnici, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione delle posizioni comunitarie in questi casi, identica a quella adottata dal Consiglio nella decisione relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione con Hong Kong.

La decisione prevede al riguardo che il regolamento interno del comitato misto sia adottato dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, si propone che la posizione della Comunità sia adottata dal Consiglio, che delibererebbe a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.

### **II. ESITO DEI NEGOZIATI**

La Commissione ritiene che gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

- l'accordo è suddiviso in 8 sezioni che comprendono in tutto 23 articoli, a cui si aggiungono 6 allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo, e cinque dichiarazioni comuni.
- Gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli 2-5) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai cittadini rispettivi (articoli 2 e 4) sia ai cittadini dei

paesi terzi e agli apolidi (articoli 3 e 5). Viene specificato sistematicamente che la riammissione avviene senza ulteriori formalità tranne quelle previste dall'accordo.

- L'obbligo di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi (articoli 3 e 5) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: (a) la persona da riammettere deve possedere, al momento dell'ingresso, un'autorizzazione di residenza valida o un visto valido rilasciati dalla Parte interpellata; (b) la persona da riammettere entra nel territorio della Parte richiedente dopo aver soggiornato o transitato (legalmente o illegalmente) nel territorio della Parte interpellata. Sono esonerate da questi obblighi solo le persone in transito aeroportuale e tutte le persone a cui la Parte richiedente abbia concesso un'autorizzazione di residenza con un periodo di validità superiore o il cui visto/la cui autorizzazione di residenza sia stato(a) ottenuto(a) mediante documenti contraffatti o falsificati.
- Avendo la Repubblica di Albania accettato di assumere obblighi così vasti in merito alla riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (articoli 3 e 5), la Comunità europea ha accolto le richieste albanesi di (1) rinviare di due anni l'entrata in vigore di tali obblighi (articolo 22, paragrafi 2 e 3) e (2) inserire una "clausola di riammissione" in caso di riammissione indebita (articolo 12).
- La Repubblica di Albania accetta, in determinate circostanze, l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a scopo di espulsione (articolo 2, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 3).
- L'accordo contiene una sezione sulle operazioni di transito (articoli 13 e 14).
- La sezione III dell'accordo (articoli 6-12 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 6) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (domanda di riammissione, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto). È prevista una certa flessibilità procedurale poiché, quando la persona da riammettere sia in possesso di documenti di viaggio validi, basta una comunicazione scritta senza che sia necessario presentare formalmente una domanda di riammissione (articolo 6).
- Gli articoli 15-17 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sulla non incidenza rispetto agli altri diritti e obblighi internazionali applicabili alle Parti.
- La composizione, i compiti e i poteri del comitato di esperti sono specificati all'articolo 18.
- Ai fini dell'applicazione pratica dell'accordo, l'articolo 19 autorizza gli Stati membri a concludere protocolli di attuazione bilaterali con la Repubblica di Albania. L'articolo 20 chiarisce il nesso tra i protocolli di attuazione e il presente accordo.
- Le disposizioni finali (articoli 21-23) riguardano l'entrata in vigore, la durata, il recesso e lo status giuridico degli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 22, l'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche. Gli articoli 3 e 5 sulla riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, tuttavia, entreranno in vigore due anni dopo l'accordo.

- I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo all'articolo 1, lettera a), all'articolo 21 e in una dichiarazione comune allegata all'accordo. Un'altra dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia il fatto che Norvegia e Islanda sono strettamente associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

### **III. CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio

- decida che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la(le) persona(e) debitamente autorizzata(e) a firmarlo a nome della Comunità;
- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'accordo allegato tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania  
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare;
- (2) i relativi negoziati si sono svolti nei giorni 15 e 16 maggio, 18 settembre e 5 novembre 2003;
- (3) occorre firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 18 dicembre, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

### *Articolo unico*

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persone abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Fatto a Bruxelles, il.....2004.

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>1</sup> GU C...

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare;
- (2) l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il .....2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione ...../...../CE del Consiglio del [.....];
- (3) l'accordo deve essere approvato;
- (4) visto che l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questi casi,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

---

<sup>2</sup> GU C...

<sup>3</sup> GU C...

## *Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo<sup>4</sup>.

## *Articolo 3*

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di esperti istituito dall'articolo 18 dell'accordo.

## *Articolo 4*

La posizione della Comunità nel comitato di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 5 dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato di esperti, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

## *Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il.....2004

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>4</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

**Allegato**

**ACCORDO**

**tra  
la Repubblica di Albania**

**e  
la Comunità europea**

**sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata "Albania",

*decise* ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

*desiderose* di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dell'Albania o di uno degli Stati membri dell'UE e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

*sottolineando* che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le competenze della Comunità, degli Stati membri e dell'Albania derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione;

*considerando* che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



*Articolo 1*  
*Definizioni*

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- (a) "*Stato membro*": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca.
- (b) "*Cittadino di uno Stato membro*": qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro.
- (c) "*Cittadino dell'Albania*" qualsiasi persona avente la nazionalità albanese.
- (d) "*Cittadino di un paese terzo*" qualsiasi persona avente una nazionalità diversa dalla nazionalità dell'Albania o di uno degli Stati membri.
- (e) "*Apolide*": qualsiasi persona priva di nazionalità.
- (f) "*Autorizzazione di residenza*": qualsiasi tipo di permesso rilasciato dall'Albania o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza.
- (g) "*Visto*" un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dall'Albania o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

**SEZIONE I**  
**OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'ALBANIA**

*Articolo 2*  
*Riammissione dei propri cittadini*

- (1) L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dell'Albania.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, sono state private della nazionalità albanese o vi hanno rinunciato, a meno che lo Stato membro in questione non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

- (2) Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione<sup>5</sup>.

### *Articolo 3*

#### *Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi*

- (1) L'Albania riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone
- a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dall'Albania oppure
  - b) siano entrate nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato sul territorio dell'Albania o transitato attraverso tale territorio.
- (2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se
- a) il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dell'Albania;
  - b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di residenza prima o dopo l'ingresso nel suo territorio a meno che

---

<sup>5</sup> Raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

- la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dall'Albania oppure
  - il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dallo Stato membro richiedente siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.
- (3) Se del caso, l'Albania rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario l'Albania proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario l'Albania non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

## **SEZIONE II**

### **OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ**

#### *Articolo 4*

#### *Riammissione dei propri cittadini*

- (1) Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dell'Albania, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che l'Albania non abbia almeno promesso loro la naturalizzazione.

- (2) Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, entro 14 giorni di calendario lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento

di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione<sup>6</sup>.

#### *Articolo 5*

##### *Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi*

- (1) Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Albania e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dell'Albania purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone
  - a) possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato o
  - b) siano entrate nel territorio dell'Albania dopo aver soggiornato sul territorio dello Stato membro interpellato o transitato attraverso tale territorio.
  
- (2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se
  - a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato in transito aeroportuale via un aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato;
  - b) l'Albania ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di residenza prima o dopo l'ingresso nel suo territorio a meno che
    - la persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di validità superiore rilasciati dallo Stato membro interpellato oppure
    - il visto o l'autorizzazione di residenza rilasciati dall'Albania siano stati ottenuti utilizzando documenti contraffatti o falsificati.
  
- (3) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di residenza. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, qualora uno o più documenti siano già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. Se non sono stati rilasciati simili documenti,

---

<sup>6</sup> Cfr. l'istruzione n. 553 del 19 novembre 2003 del ministro degli Esteri in carica sul rilascio del lasciapassare da parte delle rappresentanze albanesi per i ritorni in Albania.

l'obbligo di riammissione compete all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partita la persona in questione.

- (4) Se del caso, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure rilascia, all'occorrenza, un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se dopo 14 giorni di calendario lo Stato membro non ha rilasciato il documento di viaggio, non ne ha prorogato la validità o non lo ha eventualmente rinnovato, si considera che accetti l'uso del certificato albanese a fini di espulsione.

### **SEZIONE III PROCEDURA DI RIAMMISSIONE**

#### *Articolo 6 Principio*

- (1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2-5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.
- (2) La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato interpellato, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato.

#### *Articolo 7 Domanda di riammissione*

- (1) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione dovrebbe contenere anche:
  - (a) dati della persona da riammettere (soprannomi, cognomi, data e, possibilmente, luogo di nascita, nome del padre, nome della madre e ultimo luogo di residenza);
  - (b) indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità, del transito, delle condizioni cui è subordinata la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e della residenza illegali.

- (2) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione dovrebbe contenere anche:
  - a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
  - b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.
- (3) Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

*Articolo 8*  
*Prove della nazionalità*

- (1) Le prove della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di questi documenti, gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità permanente non possono essere fornite mediante documenti falsi.
- (2) Le prove prima facie della nazionalità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Albania considerano stabilita la nazionalità a meno che non possano dimostrare il contrario. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.
- (3) Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dell'Albania o dello Stato membro prendono, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

*Articolo 9*  
*Prove relative ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi*

- (1) Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Albania riconoscono reciprocamente tali prove senza bisogno di altre indagini.
- (2) Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1,

possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e l'Albania considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

- (3) L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

#### *Articolo 10 Termini*

- (1) La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, dallo Stato richiedente fintanto che sussistono gli ostacoli.
- (2) Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, e comunque entro 14 giorni, di calendario giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.
- (3) Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo 14 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato, a richiesta dello Stato richiedente, per il periodo necessario al superamento degli ostacoli giuridici o pratici.

#### *Articolo 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto*

- (1) Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.
- (2) Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali dell'Albania o degli Stati membri, e si possono utilizzare sia i voli di

linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dell'Albania o di un qualsiasi Stato membro.

*Articolo 12*  
*Riammissione indebita*

L'Albania riammette senza indugio qualsiasi persona riammessa da uno Stato membro, e viceversa, se entro 3 mesi dal trasferimento della persona in questione si appura che non sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2-5 del presente accordo. In tal caso, le autorità competenti dell'Albania e dello Stato membro interessato si scambiano tutte le informazioni disponibili circa l'identità effettiva, la nazionalità o la via di transito della persona da riammettere.

**SEZIONE IV**  
**OPERAZIONI DI TRANSITO**

*Articolo 13*  
*Principi*

- (1) Gli Stati membri e l'Albania devono limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.
- (2) L'Albania autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dell'Albania, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.
- (3) L'Albania o uno Stato membro possono opporsi al transito
  - (a) se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia effettivamente di subire torture, trattamenti o punizioni inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;
  - (b) se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire azioni penali/sanzioni nello Stato interpellato o in un altro Stato of transito;
  - (c) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.



- (4) L'Albania o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verificano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riammette senza indugio, all'occorrenza, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

*Articolo 14*  
*Procedura di transito*

- (1) La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti dello Stato interpellato e contenere le seguenti informazioni:
- a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;
  - b) dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, tutti gli altri nomi usati, soprannomi e pseudonimi, data di nascita, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  - c) valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;
  - d) una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

- (2) Lo Stato interpellato informa per iscritto, entro 5 giorni di calendario, lo Stato richiedente dell'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.
- (3) In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.
- (4) Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previa consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

## **SEZIONE V COSTI**

### *Articolo 15 Costi di trasporto e di transito*

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

## **SEZIONE VI PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA**

### *Articolo 16 Protezione dei dati*

I dati personali vengono comunicati solo quando ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Albania o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dell'Albania nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE<sup>7</sup> e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

- (a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;
- (b) i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;
- (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
  - particolari della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti, ecc.);

---

<sup>7</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- passaporto, carta d'identità o patente (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio);
  - scali e itinerari;
  - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo.
- (d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- (e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;
- (f) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;
- (g) l'autorità ricevente informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;
- (h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità che li comunica;
- (i) le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

*Articolo 17*  
*Clausola di non incidenza*

- (1) Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diritto internazionale applicabile alla Comunità, agli Stati membri e all'Albania, in particolare dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la tutela dei diritti umani, dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e dagli strumenti internazionali sull'estradizione.
- (2) Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

**SEZIONE VII**  
**ATTUAZIONE**

*Articolo 18*  
*Comitato misto di riammissione*

- (1) Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (in appresso "il comitato") incaricato in particolare di:
  - (a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo;
  - (b) stabilire le modalità necessarie per un'applicazione uniforme del presente accordo;
  - (c) procedere periodicamente a scambi di informazioni su tutti i protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall'Albania a norma dell'articolo 19;
  - (d) decidere le modifiche degli allegati al presente accordo;
  - (e) raccomandare modifiche del presente accordo.
- (2) Le decisioni del comitato sono vincolanti per le Parti contraenti.
- (3) Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell'Albania; la Comunità è rappresentata dalla Commission, assistita da esperti degli Stati membri.
- (4) All'occorrenza, il comitato di esperti si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.
- (5) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 19*  
*Protocolli di attuazione*

- (1) L'Albania e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:
  - a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
  - b) le condizioni del ritorno sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

- c) i mezzi e i documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.
- (2) I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione istituito dall'articolo 18.
- (3) L'Albania accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

*Articolo 20*  
*Nesso con gli accordi o le intese bilaterali*  
*di riammissione degli Stati membri*

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 19, tra i singoli Stati membri e l'Albania.

**SEZIONE VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 21*  
*Applicazione territoriale*

- (1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dell'Albania.
- (2) Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

*Articolo 22*  
*Entrata in vigore, durata e recesso*

- (1) Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.
- (2) Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
- (3) Gli articoli 3 e 5 del presente accordo entrano in vigore dopo 2 anni dalla data di cui al paragrafo 2.
- (4) Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

- (5) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

*Articolo 23*  
*Allegati*

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a ..... il ..... ....., in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica di Albania

(...)

(...)

## **Allegato 1**

### **ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA DELLA NAZIONALITÀ (ARTICOLI 2, PAR. 1, 3, PAR. 1, 4, PAR. 1 E 5, PAR. 1)**

- passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini);
- carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie);
- fogli matricolari e carte d'identità militari;
- registri navali e licenze degli skipper;
- certificati di cittadinanza e altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

## **Allegato 2**

**ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI  
LA CUI PRESENTAZIONE È CONSIDERATA UNA PROVA  
PRIMA FACIE DELLA NAZIONALITÀ  
(ARTICOLI 2, PAR. 1, 3, PAR. 1, 4, PAR. 1 E 5, PAR. 1)**

- fotocopie di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo;
- patenti di guida o loro fotocopie;
- certificati di nascita o loro fotocopie;
- tesserini d'identità delle società o loro fotocopie;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona, anche mediante il risultato di un test ufficiale;
- qualsiasi altro documento utile per stabilire la nazionalità dell'interessato.



## **Allegato 3**

### **Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)**

- timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove dell'ingresso/uscita (anche fotografiche);
- documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, cartoncini di appuntamenti di medici/ospedali, tessere di istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio di un'auto, ricevute delle carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato interpellato;
- biglietti e/o elenchi di passeggeri di aerei, treni, pullman o navi indicanti la presenza e l'itinerario della persona in questione sul territorio dello Stato interpellato;
- informazioni da cui risulti che la persona si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi;
- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione;
- dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi.


## **Allegato 4**

### **Elenco comune dei documenti considerati una prova prima facie delle condizioni di riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)**

- descrizione, a cura delle autorità competenti dello Stato richiedente, del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio di questo Stato;
- informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale;
- relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- dichiarazione dell'interessato.

## **Allegato 5**

[Emblema dell'Albania]



.....  
.....  
.....  
(Designazione dell'autorità richiedente)

.....  
(Luogo e data)

Riferimento:

.....

A

.....  
.....  
.....  
.....  
(Designazione dell'autorità ricevente)

### **DOMANDA DI RIAMMISSIONE**

a norma dell'articolo 7 dell'accordo del .....  
tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania  
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

#### **A. DATI PERSONALI**

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Nome del padre e della madre:

.....

5. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):


.....

6. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):

.....

7. Nazionalità e lingua:

.....



Fotografia

8. Stato civile: coniugato/a  celibe/nubile  divorziato/a  vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del  
coniuge.....

Nome ed età degli eventuali figli

.....

.....

.....

9. Ultima residenza nello Stato richiedente:

.....

## **B. CIRCOSTANZE PARTICOLARI RELATIVE AL TRASFERIMENTO**

1. Condizioni di salute

(Es. (eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino della malattia contagiosa, ecc.):

.....

2. Indicazione di persona particolarmente pericolosa

.....

(sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc.):

.....

## **C. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI**

1.....  
(tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....  
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

2.....  
(tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....  
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

3.....  
(tipo di documento) (numero di serie, data e luogo di rilascio)

.....  
(autorità preposta al rilascio) (data di scadenza)

4.....  
(tipo di documento) ..... (numero di serie, data e luogo di rilascio)  
.....  
(autorità preposta al rilascio) ..... (data di scadenza)

**D. OSSERVAZIONI**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(Firma dell'autorità richiedente) (Timbro)

Emblema dell'Albania



.....  
.....  
.....  
(Designazione dell'autorità richiedente)

.....  
.....  
(Luogo e data)

Riferimento:

.....

A

.....  
.....  
.....  
.....  
(Designazione dell'autorità ricevente)

**DOMANDA DI TRANSITO**

a norma dell'articolo 14 dell'accordo del .....  
tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania  
sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

**DATI PERSONALI**

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):

.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):


.....

6. Nazionalità e lingua:

.....

7. Tipo e numero dei documenti di viaggio:

.....



**B. OPERAZIONE DI TRANSITO**

- 1. Tipo di transito  
 aereo                       marittimo                       terrestre
- 2. Stato di destinazione finale  
.....
- 3. Altri eventuali Stati di transito  
.....
- 4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte  
.....  
.....  
.....
- 5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale  
(articolo 13, paragrafo 3)  
 sì                       no
- 6. Cause note di rifiuto del transito  
(articolo 13, paragrafo 3)  
 sì                       no

**C. OSSERVAZIONI**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(Firma dell'autorità richiedente) (Timbro)

## **Dichiarazione comune sul nesso con il futuro accordo di stabilizzazione e di associazione**

“Le Parti prendono atto che il 31 gennaio 2003 sono stati avviati negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l’Albania, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall’altra, che conterrà anche disposizioni sulle prevenzione e la lotta all’immigrazione clandestina e sulla riammissione. Le Parti decidono pertanto che nelle disposizioni pertinenti dell’ASA si terrà pienamente conto del presente accordo.”



### **Dichiarazione comune relativa all'articolo 3**

“Le Parti prendono atto che l’obbligo di riammissione nei confronti dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in possesso di un visto valido rilasciato dall’Albania (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo) si applica solo se il visto è stato utilizzato per entrare nel territorio dell’Albania.”

## **Dichiarazione comune relativa all'articolo 18**

“Le riunioni del comitato misto di riammissione si terranno, per quanto possibile, in concomitanza con il sottocomitato pertinente istituito dal futuro accordo di stabilizzazione e di associazione.

Il comitato misto informerà il sottocomitato dei suoi lavori.

Il regolamento interno del comitato misto di riammissione deve essere compatibile con quello del sottocomitato.”

### **Dichiarazione comune relativa alla Danimarca**

“Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l’Albania e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.”

### **Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia**

"Le Parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Albania concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo."